

Sentenza n. 231 del 2005 (Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese)

Proseguendo in un orientamento ormai consolidato, la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità parziale di alcune norme della legge finanziaria 2004 che, nell'istituire un fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, non prevedono strumenti volti a garantire la leale collaborazione tra Stato e Regioni.

Le disposizioni censurate sono contenute nell' articolo 4, commi 112, 113, 114 e 115 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004*) che istituisce un fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, allo scopo di sostenere programmi finalizzati alla partecipazione dei lavoratori ai risultati o alle scelte gestionali delle imprese medesime, affidandone la gestione ad un Comitato, composto da esperti nominati in parte dal Ministero ed in parte dalle associazioni sindacali, il quale, tra l'altro, ha il compito di redigere il regolamento per il proprio funzionamento, mentre con lo stesso decreto ministeriale sono stabiliti i criteri fondamentali di gestione del fondo (commi 112 e 113). Con successivi decreti possono essere modificati i criteri di gestione sulla base del recepimento di eventuali accordi interconfederali o di avvisi comuni delle parti sociali, anche in attuazione degli indirizzi dell'Unione europea (comma 114). Infine, il Comitato annualmente redige una relazione, da inviare al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, alle competenti Commissioni parlamentari ed al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (comma 115).

Per la ricorrente (Regione Emilia-Romagna) le norme prevedono la costituzione di un fondo per finanziare interventi diretti da parte dello Stato che sono illegittimi, in quanto concernono la materia della tutela e sicurezza del lavoro, di competenza legislativa concorrente. Per l'Avvocatura erariale, invece, i finanziamenti attengono ai rapporti di lavoro ed agli assetti societari dei datori di lavoro e rientrano quindi nella materia "ordinamento civile".

Per la Consulta, le disposizioni denunciate trovano il loro fondamento nell'articolo 46 Cost., che riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende. Quanto al diritto comunitario, richiamato dal comma 114, dette norme si ricollegano ad una serie di provvedimenti tra cui, innanzitutto, la direttiva 94/45/CE del Consiglio del 22 settembre 1994, relativa all'istituzione di un Comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese o nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie, attuata con il decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74; nonché la direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2002, istitutiva di un quadro

generale relativo all'informazione ed alla consultazione dei lavoratori. Alla luce del quadro normativo di riferimento, la Corte ritiene che i finanziamenti in questione, in quanto finalizzati a progetti inerenti alla costituzione di organi o alla regolamentazione di procedure di informazione o di mera consultazione dei lavoratori sulla vita delle aziende e sulle scelte di massima da compiere, attengano alla tutela del lavoro, esaurendosi essi nell'ambito di un rafforzato svolgimento delle relazioni industriali, senza modificare gestioni o assetti imprenditoriali e senza direttamente incidere sul rapporto di lavoro. Le norme impugnate ed i progetti da esse previsti, però, si ricollegano anche ad atti comunitari che concernono lo statuto della società europea, con la previsione di organi decisionali, e non solo, destinatari di informazione o autori di atti consultivi. Pertanto, i progetti concernenti il coinvolgimento dei lavoratori nella gestione delle aziende finiscono per riguardare, da un lato, le strategie ed alcuni profili strutturali delle imprese, dall'altro, con l'attribuzione ai lavoratori componenti di determinati organi di garanzie assimilabili a quelle riconosciute ai rappresentanti sindacali, la stessa disciplina del rapporto di lavoro. Ne consegue che le disposizioni censurate non esauriscono la loro efficacia nella materia della tutela del lavoro ma attengono anche all'ordinamento civile. Esse si collocano, quindi, all'incrocio di materie rispetto alle quali la competenza legislativa è diversamente attribuita dalla Costituzione essendo, in tema di ordinamento civile, esclusiva dello Stato - che è, pertanto, legittimato a dettare norme primarie e quindi l'emanazione del decreto attuativo e di quelli successivi (comma 114); concorrente, in materia di tutela del lavoro, il che rende illegittima l'esclusione delle Regioni da ogni coinvolgimento, in violazione del principio di leale collaborazione.

Premesso che il principio di leale collaborazione – secondo la Corte - può essere diversamente modulato poiché nella materia in oggetto non si riscontra l'esigenza di specifici strumenti costituzionalmente vincolati di concretizzazione del principio stesso, deve essere rimessa alla discrezionalità del legislatore la predisposizione di regole che comportino il coinvolgimento regionale.

In conclusione, ferma restando la sostanziale coerenza della previsione dello strumento di monitoraggio di cui al comma 115 con l'istituzione del fondo e la sua compatibilità, alle dette condizioni di gestione concertata, con gli evocati parametri, va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, commi 113 e 114 della legge n. 350 del 2003 in quanto non è previsto alcuno strumento volto a garantire la leale collaborazione tra Stato e Regioni. (Considerato in diritto n. 4).

Dott. ssa Paola Garro